

che entrambi i genitori si rivolgono l'uno l'altro fino a dare vita a vere e proprie accuse di abusi sessuali nei confronti dei figli. Se in alcuni casi tali denunce sono costruite ad arte per screditare la capacità genitoriale dell'altro, più spesso le false denunce sono in totale buona fede.

Si tratta di falsi allarmi generati dalla paura; di costruzioni sociali mediante le quali si parte da premesse infondate, le si interpreta ambiguamente e vengono proiettate sul bambino le proprie paure dando vita a un circolo vizioso di continue conferme.

Gli errori più frequenti sono l'essere portati a pensare che se un minore ha conoscenze in materia di sesso inadeguate rispetto alla sua età - o che il genitore ritiene inadeguate - non può che averle acquisite attraverso contatti sessuali diretti e il ritenere che «il bambino non mente mai», se lo dice è perché l'ha vissuto.

Se si diffonde il sospetto dell'abuso, facilmente e ben presto viene individuato il presunto colpevole. Il maestro, il bidello, il padre, soprattutto nei casi di separazione conflittuale, diventano ipotetici abusanti.

I media, a questo punto, rinforzano e confermano i timori degli adulti, drammatizzando il fenomeno e ipersensibilizzando l'opinione pubblica. Il presunto abusante viene immediatamente visto come il pedofilo, come l'orco, l'uomo nero, e condannato dai cittadini prima ancora che inizi il processo, prima ancora che il giudice abbia svolto il suo compito.

COME È POSSIBILE VALUTARE SENZA ESSERE INFLUENZATI DA PREGIUDIZI DI COLPEVOLEZZA?

Il perito o il giudice nel momento dell'ascolto deve, in primis, essere consapevole che facilmente la mente umana può incorrere in tranelli che influenzeranno inevitabilmente il modo di porre le domande.

Deve, quindi, possedere la capacità di sgombrare il campo dalle ombre delle suggestioni di cui il bambino può essere inconsapevole vittima. Uno degli errori più gravi, per le conseguenze dannose che produce, e più frequente, perché è una tendenza innata degli esseri umani, è l'atteggiamento verificazionista: partendo da un'ipotesi, si cercano elementi che la confermino, che la verifichino trascurando ciò che potrebbe disconfermarla, falsificarla.

Si persevera quindi nella propria tesi, non considerando gli elementi discordanti. L'ascolto di soggetti in età evolutiva deve essere condotto con una competenza professionale specifica, partendo sempre dal presupposto che per l'evento accaduto potrebbero esserci spiegazioni diverse. Un altro pregiudizio o deformazione professionale è la tendenza a interpretare i dati in funzione delle informazioni che già si possiedono e si considerano probabili.

L'ascolto delle dichiarazioni del minore è una delle fasi più delicate, perché la sua testimonianza costituisce spesso l'unico elemento probante in base al quale fondare l'accusa contro l'abusante.

Se tale esame non viene condotto adeguatamente, ma con approssimazione e superficialità, c'è il rischio di compromettere irrimediabilmente la possibilità di comprendere che cosa è davvero successo. La scelta degli stessi periti e dei consulenti dovrebbe essere fatta secondo validi criteri che garantiscano formazione e competenze specifiche, nonché comprovata conoscenza e rispetto dei diritti dell'infanzia.

5. Legge n.269/98: quadro normativo e misure volte alla completa e corretta attuazione delle disposizioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori

Con riferimento alla tutela rispetto all'abuso e allo sfruttamento sessuale di bambini e adolescenti, la Legge n. 269 del 3 agosto 1998 recante: " Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù" delinea un quadro normativo specifico riguardo a tale complesso fenomeno.

La qualificazione dei reati di sfruttamento sessuale dei minori quali "nuove forme di riduzione in schiavitù" e la loro collocazione codicistica nella sezione dedicata ai delitti contro la personalità individuale, subito dopo il delitto di riduzione in schiavitù, rendono evidente la ratio dell'intervento normativo, che realizza una equiparazione sostanziale tra la violazione dell'integrità psico-fisica del minore a seguito dei delitti di cui agli artt. 600 bis e ss. c.p. e la condizione di schiavitù.

Modifiche alla vigente disciplina vengono successivamente introdotte nel 2006 con la Legge n. 38 "Disposizione in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet".Pertanto nel corso degli anni i diversi interventi normativi, a far data dalla L. n. 66 del 1996 hanno introdotto nel nostro ordinamento una disciplina specifica per la tutela del bambino dell'adolescente rispetto a tali fattispecie di reato.

Il rapido avanzamento che l'Italia ha vissuto dal punto di vista normativo, recependo anche nuove tipologie di reato nell'ambito degli abusi sessuali, lo hanno reso uno dei Paesi più avanzati in Europa.

Attualmente è all'esame del senato il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, siglata il 25 ottobre 2007 e Telefono Azzurro nel sostenere la scelta unanime della Camera di recepire i punti salienti della Convenzione, auspica che l'iter del senato proceda con la massima celerità al fine di garantire una tutela sempre più efficace dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nello specifico sono state introdotte nuove fattispecie di reato, come quello di pedofilia culturale o ideologica, fattispecie che mancava e che impediva alle forze dell'ordine di intervenire; e del cosiddetto «grooming», cioè l'adescamento in rete.

Nella Convenzione di Lanzarote si prevede la finalità dell'adescamento solo al momento dell'incontro, che invece molto spesso non c'è, in quanto avverrebbe il cosiddetto «peer to peer»,

ovvero uno scambio di dati e immagini attraverso gli utenti del web allorché il minore viene costretto a compiere dei fatti illeciti.

Viene individuato, infatti, il nuovo delitto di adescamento di minorenni nel compimento di atti volti a carpire la fiducia del minore di età inferiore a sedici anni, attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante internet o altre reti o mezzi di comunicazione, ed il soggetto agente deve avere agito al fine di commettere delitti di sfruttamento sessuale di minore o delitti di violenza sessuale e si applica la pena della reclusione da uno a tre anni.

È previsto altresì che le persone offese da delitti di sfruttamento sessuale e di tratta di persone, commessi in danno di minori, possano essere ammessi al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito.

Nell'ambito del sistema normativo così delineato ed in continua evoluzione, stante la sussistenza di un complesso di norme modificate ed aggiornate nel corso degli anni, occorre focalizzare l'attenzione sulla piena e corretta applicazione delle disposizioni vigenti.

A tale proposito Telefono Azzurro, nell'ottica del superiore ed esclusivo interesse del fanciullo e dell'adolescente, auspica che la piena attuazione della normativa in materia possa garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi. Più precisamente :

- Rendere maggiormente tutelante, nonché più efficace, la raccolta della testimonianza del minorenne vittima di reati sessuali, evitando di esporre il bambino ad ulteriori situazioni traumatiche – come la ripetizione del racconto dell'abuso a molteplici interlocutori - e minimizzando il rischio di falsi ricordi.
- Intervenire sul piano normativo al fine di rendere completa ed efficace la disciplina di contrasto del fenomeno del turismo sessuale in danno di minori
- Tutelare i bambini e gli adolescenti da soggetti autori di reati sessuali ad elevato rischio di recidiva
- Completare con la massima celerità l'iter di ratifica della Convenzione di Lanzarote, al fine di regolamentare il fenomeno dell'adescamento di minori e della pedofilia culturale

Al fine di realizzare i suindicati obiettivi, Telefono Azzurro auspica che possa procedersi nel più breve tempo possibile attraverso la realizzazione concreta delle misure volte innanzitutto a ridurre i tempi di svolgimento e definizione dei procedimenti giudiziari dando piena attuazione al principio del giusto processo.

Si rende altresì necessario garantire che la testimonianza del bambino sia sempre raccolta da professionisti esperti, specificatamente formati e che la scelta degli esperti e dei periti avvenga in base al solo criterio delle competenze acquisite nel lavoro con bambini e adolescenti e nell'ambito della valutazione degli abusi. In questo senso, si ritiene indispensabile l'istituzione di un albo e l'elaborare un testo comune, in linea con gli standard internazionali, capace di guidare i

professionisti nella fase di valutazione e di raccolta della testimonianza, superando le differenti posizioni e unendo gli sforzi in nome del superiore interesse del bambino.

Occorre garantire che l'ascolto a fini giudiziari di bambini e adolescenti nei casi di reati sessuali si svolga sempre in luoghi "neutri" (diversi dai luoghi della giustizia) e che sia prevista sempre, per ogni attività tecnico-specialistica (raccolta di sommarie informazioni testimoniali (SIT), audizione protetta, validation), la videoregistrazione.

In conclusione allo scopo di limitare il rischio di recidiva da parte degli autori di reati sessuali, sarebbe necessario prevedere misure che consentano il controllo dei soggetti condannati per tali reati su bambini e adolescenti, escludendo o comunque limitando il rischio che questi soggetti possano nuocere ad altri minorenni (ad esempio, ricoprendo ruoli in contesti che prevedono il contatto con gli stessi). Ad esempio, alla luce dei principi dettati dalla *Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Abuse of the Council of Europe* (paragrafo 3 art. 5), introdurre uno screening dei candidati che intendano accedere alle professioni che prevedono un regolare contatto con minorenni, al fine di escludere la presenza di condanne per tali reati.

PARTE III

LE INIZIATIVE DELLE ONG

CAPITOLO 3 – METER ONLUS

3.1 NOTA INTRODUTTIVA

In 10 anni, il cammino istituzionale, giuridico, sociale e culturale contro la pedofilia, lo sfruttamento sessuale dei bambini, in Italia e in molti paesi dell'unione europea, ha raggiunto livelli di efficace contrasto e prevenzione, sebbene l'emergenza sociale esista ancora oggi.

Il Parlamento italiano nel 1997 adottò all'unanimità una mozione contro la pedofilia; nel 1998 fu approvata la Legge N. 269/1998, recante "*Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù*", che introdusse nuove ipotesi di reato ed attribuì alla **Polizia Postale e delle Comunicazioni**, quale nucleo specializzato, la competenza per contrastare il fenomeno emergente, soprattutto sul web; nel 2006 fu approvata la Legge N. 38/2006 che, oltre a novellare in alcuni aspetti la normativa esistente, istituì presso il Ministero dell'Interno il **Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet** quale collettore nazionale per il monitoraggio e lo studio del fenomeno; infine, la Legge N. 48/2008 di ratifica della Convenzione di Budapest sul Cybercrime che, col prevedere, per i reati di pedofilia e pedopornografia on line, **la competenza delle Procure Distrettuali**, ha garantito il tanto auspicato coordinamento nelle indagini per un intervento meno frammentario e conseguentemente più efficace.

Meritevole è stato in questi anni il lavoro svolto dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, presente in tutte le regioni italiane ed in Sicilia con ben due "Compartimenti", a dimostrazione del servizio di repressione e coordinazione del numeroso flusso di informazioni che Meter, e molti cittadini, inoltrano con una cadenza giornaliera di numerose segnalazioni di siti e materiale pedopornografico.

3.2 I DATI UFFICIALI DEL MONITORAGGIO ONLINE DI METER E LE DENUNCE INDIRIZZATE ALLA PROCURA DISTRETTUALE, POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI, CNCPO.

Meter, da gennaio a dicembre 2009, ha già fatto iscrivere **n. 1560** notizie di reato presso la Procura Distrettuale di Catania a seguito del lavoro svolto dal Compartimento

“Sicilia Orientale” di Catania e del centro nazionale di contrasto alla pedofilia online (CNCPO) di Roma, per un totale di circa **n. 7.240** segnalazioni di portali, siti, comunità su social network a contenuto pedofilo e pedopornografico.

Come Associazione vorremmo focalizzare alcune questioni che riteniamo utili per la comprensione, sebbene non esaustiva, del fenomeno della prostituzione minorile, della pornografia minorile e del fenomeno legato alla pedofilia online, sia per la diffusione, divulgazione e detenzione di materiale (foto e video) sia per il filone pseudo culturale che oggi sempre di più è presente in Italia e all'estero per legittimare e normalizzare un comportamento nocivo e illecito contro i minori, paventandone una pseudo libertà di pensiero e di espressione. In tal senso, la stessa Meter, ha elaborato un testo di legge (n. 1305, 17 giugno 2008) e che attende la ratifica, tra le altre cose della Convenzione di Lanzarote.

I dati che qui forniti sono reali e riscontrabili perché costituiscono il risultato di elaborate indagini che hanno avuto riscontri investigativi nazionali e internazionali.

3.3 INDAGINE INTERNAZIONALE (USA-ITALIA)

L'ultima indagine (quella del 3 settembre 2009), avviata in collaborazione con l'Associazione Meter onlus, ha permesso al **Comitato di sicurezza nazionale americano**, alla **Polizia Postale e delle Comunicazioni**, coordinate dalla **procura Distrettuale di Catania**, in una prima fase di indagine, di ricevere la segnalazione di n. 234 comunità a contenuto pedofilo e pedopornografico, di cui **n. 100** sono state oscurate e sequestrate.

Le comunità erano inserite in un rinomato social network americano. Gli iscritti erano 18.181 (anche italiani) e scambiavano tra loro decine di migliaia di video e foto. Nel corso di sei mesi di monitoraggio sono state individuate in particolare 27.894 fotografie e 1.617 filmati, che coinvolgono migliaia di bambini di varie nazionalità, seviziati e violati in contesti familiari, scolastici, nei boschi, in auto, in tuguri di periferie metropolitane. I dati sono ora all'esame degli investigatori italiani e di quelli statunitensi.

Non c'è nazione che non ne sia coinvolta, decine di migliaia di persone che producono, scambiano, detengono materiale e violentano i bambini. Materiale non 'virtuale', ma reale.

Si aggiunga, inoltre, l'ultimo ufficiale dato del “Rapporto” presentato al Consiglio sui diritti umani dell'Onu (16 settembre 2009) che dichiara che più di 750.000 “predatori” sessuali a caccia di bambini sono connessi a internet in modo continuativo. Nello studio annuale, **Najat M'jid Maala**, relatrice speciale al Consiglio sui diritti umani delle Nazioni Unite per la prostituzione minorile e la vendita dei bambini, avverte che sono in preoccupante crescita, su scala mondiale, questi tristi fenomeni.

Il fenomeno nonostante tutto è sommerso, il pericolo è in agguato per la diffusione, l'adescamento (c.d. prostituzione minorile online) e il *grooming*; la connessione e le comunicazioni tra pedofili avvengono oramai, in maniera esponenziale, e le nostre denunce lo dimostrano e lo confermano, nei social network, nelle chat e nei servizi di peer to peer e filesharing.

Secondo i dati dell'Onu ogni giorno centinaia di nuove immagini pedopornografiche vengono prodotte e messe in circolazione, alimentando un mercato che annualmente produce guadagni di circa 13,62 miliardi di euro.

Si aggiunga inoltre che il numero "approssimativo" dei minori coinvolti possono aggirarsi a più di 200.000 l'anno come vittime della pornografia minorile e dello sfruttamento sessuale. Le foto, i video che ritraggono bambini sfruttati sessualmente sono sempre più sconvolgenti: basti pensare al nuovo filone della *infantofilia*, denunciato da Meter nel 2002 e che è sempre più confermato dalle numerose segnalazioni alla Procura Distrettuale di Catania, che coinvolge bambini in tenerissima età, da pochi giorni a due anni.

3.4 I 51.290 SITI PEDOFILI SEGNALATI (dal 2002 al 2009)

Meter, negli ultimi 7 anni di attività sociale a tutela dell'infanzia, ha segnalato ufficialmente alla Polizia Postale Italiana e alle Polizie di diversi paesi nel mondo n. 51.290 siti pedopornografici.

Anche da ciò sono scaturite indagini che hanno portato a migliaia di indagati e arrestati, e in alcuni casi anche alla individuazione delle vittime di nazionalità italiana (si veda l'allegato **Rapporto Meter, I risultati contro gli abusi sui minori**, 2009).

Per mettere fine a questa situazione e proteggere al meglio le piccole vittime, da più parti si raccomanda a ciascun Stato di adottare la definizione di bambino come "essere umano di età compresa tra zero e i 18 anni"; perché chi ha meno di 18 anni, "*non è in grado di dare il proprio consenso allo sfruttamento sessuale*".

Riteniamo opportuno che sia necessario elaborare itinerari comuni per e contro un fenomeno "globale"; fenomeno, quello della pedofilia e della prostituzione minorile, che richiede azioni coordinate e non frammentarie.

Il potenziamento di una **Banca Dati centralizzata, auspicata dal CICLOPE, permetterebbe di conoscere la realtà del fenomeno nella sua globalità**: comunque i minori si prostituiscono in Italia e il fenomeno del turismo sessuale è esteso e ramificato (è paradossale la mancanza di mirate indagini contro il turismo sessuale nei confronti di italiani); esiste la "prostituzione minorile virtuale" ma non esistono norme ad hoc per quanto riguarda la "induzione alla prostituzione minorile online", ovvero l'induzione di minori *on line*

attraverso *web cam*, a fornire esibizioni a sfondo sessuale dietro corrispettivo; come neanche quello dell'adescamento, sebbene siano state formulate specifiche norme ora in discussione alla Commissione Giustizia.

3.5 PIONIERI NELLA LOTTA ALLA PEDOFILIA

Meter raccoglie l'impegno e l'esperienza di molte persone che da diversi anni si sono sempre impegnati contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei bambini, promuovendone diritti e favorendone la tutela. E' una formula associativa e uno studio sociale applicativo, che nasce in Sicilia, nella Parrocchia Madonna del Carmine (Avola). Un'associazione che rinnova costantemente in profondità stile e metodo di lavoro la lotta contro la pedofilia e la pedopornografia e nella tutela dell'infanzia.

L'innovazione è frutto di una visione più ampia dei diritti dell'infanzia e della loro tutela e, soprattutto, della convinzione che non basta solo la repressione, demandata alle sole forze di polizia, per stroncare il turpe commercio. Ci vuole anche una rete capillare di persone competenti e motivate, capaci di collegarsi con la società in cui vivono, perché si crei una mentalità di vigilanza, di sostegno e protezione dell'infanzia come tale, rendendo l'abuso, e l'omertà che lo copre con i suoi paludosi silenzi, un crimine insopportabile per la coscienza collettiva.

Meter vuol dire madre, grembo, origine, fonte di vita e, in senso lato, accoglienza, protezione, accompagnamento. Con **Meter** significa avere un punto di riferimento riconoscibile e credibile (anche attraverso i suoi Sportelli), ove non operino semplicemente strutture di pronto intervento quando esplode il caso clamoroso, ma si promuova una cultura dell'infanzia che rassereni l'ambiente e tuteli di fatto i figli di tutti con la partecipazione di tutti.

3.6 LA CONVENZIONE CON LA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI

Riteniamo opportuno comunicare che l'impegno di **Meter** per la difesa dell'infanzia ha ottenuto ufficialmente nel 2008, la **“Convenzione”** con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, che vede **Meter** diventare un player, nella lotta mondiale alla pedofilia e la pedopornografia online con particolare riferimento alla **“individuazione delle vittime” ritratte nelle foto e nei video, di cui Meter è riuscita a individuarne una decina.**

Meter, tra le varie attività sociali a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza ha anche ottemperato alla sua funzione di riferimento nella lotta alla criminalità su Internet. Le attività che **Meter** svolge sono:

- Monitoraggio della rete internet e denuncia siti sospetti;

- Studi sociali sul fenomeno della pedofilia in Internet e relativa informazione e prevenzione
- Corsi di educazione ad un uso corretto e responsabile di Internet
- Azioni di segnalazione contro le forme distorte di utilizzazione della Rete che si rivelino dannose per i minori.

Dal protocollo consolidato con la Polizia Postale e delle Comunicazioni in Italia e con il Centro Nazionale di contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia (istituito con la Legge 38/2006), le segnalazioni vengono effettuate ufficialmente via email e inserite nel CETS (Child Exploitation Tracking System). Per ogni segnalazione inoltrata, in linea generale, si riceve email di avvenuta ricezione, e in alcuni casi vengono trasmesse anche delle specifiche richieste di chiarimenti ed esemplificazioni della segnalazione stessa.

Quando l'Autorità Giudiziaria richiede la nostra specifica collaborazione, seguiamo l'iter della segnalazione. Gli operatori e gli utenti della rete sono sensibilizzati a rispettare la normativa della legge 269/98, così come novellata dalla legge 38/2006.

Meter non conserva su supporti magnetici e informatici alcun documento in formato fotografico e video, né tantomeno detiene materiale fotografico ritraente minori. Conserva in un "data base" la cronistoria della segnalazioni per eventuali richieste della Autorità giudiziaria, sia in formato elettronico sia cartaceo.

Il "data base di Meter, in tempo reale inoltra automaticamente alla Polizia Postale e delle Comunicazioni la segnalazione che contiene il numero di protocollo, la url (indirizzo), l'IP (Internet Protocol), il Whois (si intende protocollo di rete che consente solitamente di mostrare anche informazioni riguardanti l'intestatario del dominio), la geocalizzazione, il contenuto (cioè riferimenti a foto, video, email, chat, forum e collegamenti con altri utenti etc.), ed eventuali password e nickname per accedere ai portali o comunità riservate.

È presente nel portale dell'Associazione Meter, www.associazionemeter.org, un **Form** per le segnalazioni online.

3.7 DATA BASE IRISEM - UNICRI

Ricordiamo inoltre che Meter, in virtù della propria esperienza pluriennale, è inserita nel Data Base IRISEM (International Repository of Institutions against Sexual Exploitation of Minors) dell' UNICRI.

3.8 CENTRO DI ASCOLTO E DI ACCOGLIENZA DELLE VITTIME

Il valore aggiunto dell'attività a tutela dei minori, che non è solo su Internet, è dato dal "Centro ascolto delle vittime" che in questi anni ha accompagnato oltre n. 824 minori e famiglie.

Il Centro Ascolto fornisce, attraverso un'équipe di esperti e figure professionali, informazioni e risposte, sui problemi inerenti al disagio infantile in genere e, in modo particolare, legati all'abuso sessuale, fisico e psicologico, alla pedofilia e ai diritti dell'infanzia. Inoltre, raccoglie eventuali segnalazioni in cui il sano sviluppo psicofisico dei minori viene minacciato, attivando un lavoro di rete tra i servizi presenti nel territorio, garantendo il supporto e l'accompagnamento da parte dell'équipe del centro di ascolto.

Organizzazione e operatività:

- **L'accoglienza:** consiste nel ricevere le persone in situazioni di bisogno, nel metterle a proprio agio e nel fornire loro elementi chiarificatori in ordine a questo servizio.
- **L'ascolto:** è la funzione principale che si svolge attraverso il colloquio personale nella sede del centro, offrendo la massima disponibilità di tempo, di discrezione e di comprensione dei problemi.
- **L'orientamento:** in base ai bisogni della persona, si cerca di individuare la risposta più idonea al bisogno espresso, indirizzandola se necessario, verso le strutture o i servizi presenti nel territorio che meglio rispondano alle sue necessità.

Nello specifico, il centro ascolto:

- Offre gratuitamente consulenze alle famiglie, ai minori, in materia di abuso, pedofilia e problematiche adolescenziali.
- E' uno spazio fisico che ha come intento primario quello di fornire alla gente comune ed agli operatori del sociale risposte sul problema dell' abuso all' infanzia e della pedofilia
- Ha cura di accogliere, con l' ausilio dei tecnici, coloro che si trovano "all' interno del problema"
- Conduce attività di ricerca a carattere sociologico, giuridico, psicologico e informatico.

3.9 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Meter è presente nel territorio nazionale con gli "SPORTELLI METER", che rappresentano un punto di riferimento coadiuvato, in maniera del tutto volontaria e competente, da operatori sulle tematiche dell'infanzia e della famiglia.

Gli Sportelli presenti nel territorio nazionale ascoltano, accolgono e accompagnano chiunque viva il problema e manifesti una richiesta di aiuto.

La presenza Territoriale di Meter rappresenta in tal modo una garanzia, un punto di riferimento per chi si dovesse trovare, sia minori, sia famiglie, in condizione di pericolo.

3.10 NUMERO VERDE NAZIONALE 800 45 52 70

Il *call center* nazionale è attivo ad opera dei volontari di Meter, e che si interfaccia con i pubblici servizi a tutela dei minori. **Al 2009 il “call center di aiuto” ha ricevuto n. 22.977 contatti telefonici.**

3.11 GIORNATA NAZIONALE DEI BAMBINI VITTIME

Da 13 anni Meter, a livello nazionale e internazionale, celebra la **“Giornata Nazionale e Internazionale dei bambini vittime dello sfruttamento, della violenza e della indifferenza. Contro la pedofilia”** con il patrocinio delle più alte cariche dello Stato, e da ultimo il ricordo al “Regina Coeli” di Benedetto XVI (3 maggio 2009).

Meter ha realizzato, per educare e prevenire, **“Meter adotta una scuola”**, progetto già attuato, con una serie di protocolli in diverse scuole italiane, e in corso d’opera nelle scuole che ne hanno fatto richiesta e che vede l’Associazione, all’interno delle scuole con un **“Centro di Consulenza”**, perché è lì che si creano le basi per la prevenzione, per la lettura del disagio dei minori, e l’aiuto di sostegno per essi. Incontrare i bambini dove vivono ed educarli ad una responsabile vita relazionale e affettiva e metterli in vigilanza contro i pericoli.

PAGINA BIANCA

PARTE IV

LE INIZIATIVE IN SEDE EUROPEA E INTERNAZIONALE

CAPITOLO 1 – L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE

1.1 L'AZIONE DELLE NAZIONI UNITE NEL SETTORE DELLA PREVENZIONE, ASSISTENZA E TUTELA DEI MINORI DALLO SFRUTTAMENTO SESSUALE E DALL'ABUSO SESSUALE

1.1.1 La Convenzione sui Diritti del Fanciullo, Protocolli Opzionali e Comitato sui Diritti del Fanciullo

L'impegno delle Nazioni Unite in materia di prevenzione, assistenza e tutela dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale vede quale riferimento principale la **Convenzione sui Diritti del Fanciullo**, adottata a New York il 20 novembre 1989 (ad oggi ratificata da 193 Stati), dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Nel maggio del 2000 è stata aperta alla firma il **Protocollo opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione minorile e la pornografia infantile**, entrato in vigore nel gennaio del 2002.

Un secondo protocollo riguarda il **coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati**. Il rispetto di tali strumenti giuridici è monitorato dal **Comitato per i Diritti del Fanciullo** (CRC nell'acronimo inglese), che è l'"organo del trattato" istituito dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo. Tale organo è composto da 18 esperti indipendenti.

1.1.2 Possibilità di una "communication procedure"

In ambito di Consiglio dei Diritti Umani si discute della possibilità di un ulteriore Protocollo facoltativo alla Convenzione sui Diritti del Fanciullo che sarebbe destinato allo stabilimento di una "**communication procedure**", ossia un meccanismo attraverso il quale le vittime potrebbero attivare direttamente il Comitato per i Diritti del Fanciullo (CRC). In linea generale, infatti, il Comitato non può allo stato attuale prendere in esame ricorsi individuali.

Tale procedura, che presenta aspetti da chiarire e definire, soprattutto in relazione alla reale capacità di un bambino di potere azionare un meccanismo di questo tipo, si aggiungerebbe alla "reporting procedure" attraverso la quale gli Stati sono chiamati a sottoporre all'attenzione del CRC rapporti regolari sull'attuazione della Convenzione e dei

Protocolli ai quali hanno aderito. Nel corso dell'ultima sessione del CDU è stata approvata una apposita Risoluzione.

L'evoluzione della politica ONU in materia di diritti dei minori si è snodata anche attraverso l'adozione di fondamentali **Risoluzioni dell'Assemblea Generale**.

La prima, quella **sui Diritti del Fanciullo (A/RES/50/153)** adottata nel 1996, e che ha assunto cadenza annuale, ha posto i principi guida dell'azione dell'ONU per la protezione dei minori identificando **aree prioritarie di intervento**. Tali aree, riprese anche nell'ultima versione della Risoluzione (A/RES/64/146 adottata il 18 dicembre 2009) sono: stato dell'attuazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo; protezione dei bambini con disabilità; protezione dei bambini nei conflitti armati; prevenzione ed eliminazione dello sfruttamento sessuale e dell'abuso dei bambini, inclusa la prostituzione minorile e la pedo-pornografia; protezione dei bambini rifugiati; eliminazione del lavoro minorile.

Altro documento fondamentale è la **Risoluzione sulla fanciulla** nella sua ultima versione (A/RES/64/145) adottata il 18 dicembre 2009, che ha focalizzato l'attenzione sulle problematiche relative alla tutela delle bambine, sottolineando in particolare i pericoli insiti in pratiche tradizionali - quali matrimoni forzati, aborto selettivo e mutilazioni genitali femminili - che si traducono in violenze ed impediscono il godimento dei diritti umani fondamentali. Si ricorda che il tema della lotta alle mutilazioni genitali femminili (MGF), fenomeno ormai globale in connessione alle migrazioni, vede un particolare impegno italiano come da ultimo attestato nella sessione 2010 della Commissione sulla Condizione Femminile: oltre a copatrocinare una specifica Risoluzione contro le MGF, l'Italia, rappresentata dal Ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna, ha organizzato insieme a Senegal ed Egitto un evento parallelo alla Commissione, per discutere delle norme sociali che impediscono l'eliminazione della pratica.

L'Assemblea Generale ha altresì adottato il 18 dicembre 2009 la **Risoluzione A/RES/64/142**, che ha posto l'attenzione su un insieme di **linee guida** elaborate per affrontare con accresciuta efficacia la specifica **problematica dei bambini privi di cure parentali** ritenuti, a causa della loro marginalizzazione, più a rischio di violenze di ogni tipo.

Va poi ricordata l'azione svolta **dal Consiglio di Sicurezza** in tema di protezione dei bambini nei conflitti armati dato il legame esistente con le questioni relative alla pace ed alla sicurezza internazionali.

A partire dal 1999, il Consiglio ha approvato una serie di **Risoluzioni** che, partendo da affermazioni generali su standard a cui conformarsi nel trattamento dei **bambini in situazioni di conflitto**, hanno portato (Risoluzione 1612/2005) alla creazione di un meccanismo di monitoraggio su sei violazioni gravi dei diritti dei bambini: uccisione o menomazione dei fanciulli; reclutamento ed uso di bambini-soldato; attacchi contro scuole od

ospedali; diniego di corridoi umanitari per la protezione ed il soccorso di minori; rapimento di bambini; stupro o altri gravi abusi sessuali su minori.

La Risoluzione ha inoltre istituito il **Gruppo di Lavoro del Consiglio sui bambini nei conflitti armati**, che si occupa dell'esame di rapporti sulla situazione dei minori in determinati Paesi ed invia raccomandazioni al Consiglio di Sicurezza, ad altre Agenzie ONU e agli Stati membri su possibili misure per sviluppare ulteriormente i meccanismi di protezione dei bambini. A settembre 2009 risultavano esaminate le situazioni in numerosi Paesi, tra i quali Burundi, Costa d'Avorio, DRC, Somalia, Sudan, Sri Lanka e Nepal.

Va ricordato che durante il periodo di presenza in Consiglio di Sicurezza (2007-2008), l'Italia ha attivamente partecipato al predetto Gruppo di Lavoro, proponendo di inserire nei mandati delle Operazioni ONU specifiche disposizioni per la protezione dei bambini: ciò si è poi tradotto in una prassi standard per il Consiglio di Sicurezza. Lo stesso DPKO (Dipartimento per le operazioni di pace) del Segretariato ha adottato una specifica "policy" per la protezione dei minori nell'ambito delle missioni ONU, avviando anche appositi corsi di formazione per peacekeepers (personale sia civile che militare).

Infine, la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1882 del 4 agosto 2009 si sofferma in particolare sulle violenze sessuali sui minori in conflitti armati, identificandole tra le aree critiche in cui e' richiesta la massima collaborazione degli Stati nella raccolta di dati utili alla repressione degli abusi ed alla punizione dei colpevoli.

Per quanto riguarda le **Agenzie e gli organismi specializzati**, una parte importante dell'azione delle Nazioni Unite in tema di protezione dei minori e' svolta dall'UNICEF (United Nations Children's Fund).

L'UNICEF si e' recentemente dedicata in particolare al tema dello sfruttamento sessuale dei minori a fini di lucro, elaborando piani di azione per la sua prevenzione ed eliminazione. A livello internazionale, la collaborazione tra UNICEF, WTO (World Tourism Organization) ed ECPAT International (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes, una rete globale di organizzazioni non-governative coinvolte nella lotta a questo tipo di violenze sui minori) ha permesso di lanciare il Codice di Condotta per la Protezione dei Bambini dallo Sfruttamento Sessuale durante Viaggi e Turismo. A livello locale, l'UNICEF ha ad esempio elaborato progetti-pilota in Indonesia e Sudafrica per informare e supportare finanziariamente gli attori che si occupano della prevenzione e dell'assistenza alle vittime di sfruttamento ed abusi sessuali, partendo dalle famiglie delle vittime fino a coinvolgere policy-makers ed organizzazioni non-governative.

In tema di lotta alla pornografia, grazie al coinvolgimento attivo dell'UNICEF e' stato adottato in Sudafrica un Piano di Azione per l'Eliminazione della Pedopornografia.

L'attività' dell'UNICEF si sostanzia anche nell'elaborazione di documenti e pubblicazioni che monitorano la protezione dei diritti dei bambini in varie regioni del mondo, con specifiche raccomandazioni agli Stati e ad altre organizzazioni per la denuncia degli abusi sessuali e per l'adozione di strategie di appoggio alle vittime.

In occasione del Terzo Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori tenutosi a Rio de Janeiro nel novembre 2008, l'UNICEF, in collaborazione con altri partner, ha lanciato l'iniziativa StopX.org, una comunità *online* di giovani che offre *know-how* informatico in materia, compresi collegamenti ad altri siti web e linee di emergenza nazionali che possono essere contattate da minori in difficoltà.

L'attività UNICEF tocca anche il tema della violenza sessuale in situazioni di emergenza umanitaria, concentrandosi nella prevenzione e protezione e con aiuti per il reinserimento delle vittime. A partire dal 2002 e fino al giugno 2004, l'UNICEF ha presieduto insieme all'OCHA la IASC (Commissione Permanente Inter-Agenzie) Task Force per la protezione da abusi e sfruttamento sessuale durante le crisi umanitarie, che, prima di trasferire le proprie responsabilità alla PSEA Task Force in carica dal 2005, ha avuto il compito di monitorare la situazione dei minori ed elaborare linee guida per i partner coinvolti nella protezione e nell'assistenza.

È altresì da ricordare l'azione per la lotta alla discriminazione e la protezione da abusi nei confronti di donne e bambine svolta da UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) ed UNFPA (United Nations Populations Fund). I due fondi hanno tra l'altro adottato il programma d'azione congiunto, sostenuto anche dall'Italia, "Female Genital Mutilation/Cutting: Accelerating Change", con lo specifico obiettivo della riduzione del 40% della pratica delle mutilazioni genitali femminili tra le fanciulle di età compresa tra 0 a 15 anni, con almeno un Paese in cui la pratica sia totalmente eliminata entro il 2012.

1.1.3 Il Relatore Speciale sulla vendita dei bambini, la prostituzione minorile e la pornografia infantile

A partire dal 1990 l'accresciuta consapevolezza internazionale sullo sfruttamento sessuale dei bambini a fini di lucro aveva portato la Commissione Diritti Umani delle Nazioni Unite (precursore dell'odierno Consiglio per i Diritti Umani basato a Ginevra) ad istituire la figura di un **Relatore Speciale sulla vendita dei bambini, la prostituzione minorile e la pornografia infantile** con Risoluzione 1990/68.

Il Relatore Speciale ha il compito di redigere rapporti periodici, contenenti raccomandazioni, da presentare all'Assemblea Generale delle NU e all'attuale Consiglio Diritti Umani.